

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2974

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 21 giugno 1985

Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-1943

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto la legge 8 agosto 1980, n. 434, ha conferito, tra l'altro, la promozione a titolo onorifico al grado superiore a tutti gli ufficiali che hanno combattuto in reparti regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Analogo riconoscimento non è stato però previsto dalla predetta legge, per gli ex combattenti della guerra 1940-1943 ne-

gando così un beneficio a coloro che, per oltre tre anni, affrontarono sacrifici e fatiche testimoniate ancor oggi dalle migliaia di mutilati, invalidi e feriti della seconda guerra mondiale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge si prefigge quindi di sanare un atto discriminatorio a danno di una benemerita categoria di cittadini che hanno inteso, in ossequio ad eterne e immutabili leggi, servire la Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È concessa la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, indipendentemente da promozioni conseguite o da conseguire in applicazione delle rispettive leggi di avanzamento, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutte le categorie, armi, corpi, servizi e specialità delle Forze armate, all'atto del collocamento o ricollocamento in congedo assoluto, che abbiano partecipato alle operazioni di guerra durante il conflitto 1940-1943, per un periodo non inferiore a tre mesi, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.

ART. 2.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 1, il periodo minimo di tre mesi non è richiesto:

- a) per i caduti o dispersi in combattimento;
- b) per coloro che abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare;
- c) per i mutilati, gli invalidi e i feriti per fatto di guerra;
- d) per i mutilati, gli invalidi e i feriti per causa di servizio militare prestato durante la guerra 1940-1943;
- e) per gli insigniti della croce al merito di guerra;
- f) per gli ex prigionieri delle Forze armate alleate.

ART. 3.

Le promozioni disposte ai sensi della presente legge non modificano il trattamento di quiescenza e di previdenza e sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza.